

Quella logica costante dell'emergenza che avvelena il tessuto del codice di rito

DI ENRICO MARZADURI - Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università di Pisa

Ancora un intervento sulla disciplina del procedimento penale che si colloca in una prospettiva emergenziale, anche se "l'emergenza" in questa occasione discende semplicemente da una corretta interpretazione di una disposizione, quella sull'aggravamento delle pene per il delitto di associazione di stampo mafioso introdotta dalla cosiddetta legge ex-Cirielli, i cui effetti sull'ordine delle competenze non solo non erano stati valutati in sede di approvazione della novella, ma non erano stati neppure percepiti dagli operatori nei quattro anni di operatività della previsione normativa.

D'altro canto, come è stato opportunamente sottolineato dai primi commentatori, era quasi inevitabile che, data «la pioggia di norme abbattute negli ultimi anni sull'ordinamento penale» (Pistorelli), soprattutto con riguardo alla «proliferazione di circostanze aggravanti» (Cisterna), prima o poi si sarebbe verificato qualche grave incidente di percorso, quale quello che ha provocato l'emanazione del decreto legge 12 febbraio 2010 n. 10 (si vedano «Guida al Diritto» n. 9/2010, pagine 14 e seguenti, e n. 8/2010, pagine 16 e seguenti), con cui si è inteso ripristinare la competenza del tribunale su tutte le ipotesi previste dall'articolo 416-bis del codice penale.

Ma la decisione del Governo di intervenire sul delicato tema delle competenze, se da un lato trova immediata motivazione nell'esigenza di eliminare il pericolo di una generale regressione dei procedimenti aventi a oggetto tale delitto, stante la possibilità di eccepire o rilevare d'ufficio l'incompetenza per materia del tribunale in ogni stato e grado degli stessi, dall'altro lato legiti-

tima più di una riflessione non appena ci si allontani da una tale considerazione.

Innanzitutto, si pone un problema di verifica della compatibilità con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge della modifica con riguardo ai procedimenti penali pendenti e, più in generale, ai procedimenti penali che verranno instaurati per fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Ed è questa la preoccupazione che ha portato le Camere penali a segnalare come «in nome delle "battaglie" contro i fenomeni criminali si stia per consumare l'ennesima manifestazione di disprezzo per il diritto, in una logica emergenziale che accomuna magistratura e ogni settore politico».

In effetti, il significato del precetto espresso nell'articolo 25, primo comma, della Costituzione, ove si dia il giusto risalto alla *ratio* e alle ascendenze storiche dell'importante garanzia assicurata dalla logica della precostitu-

zione del giudice, sembra imporre la previsione di regole sulla competenza rispettose di un *discrimen* temporale rappresentato non tanto dall'inizio del procedimento, quanto piuttosto dal *tempus commissi delicti*: «solo allorché l'investitura sia frutto di una norma preesistente al fatto potrà corroborarsi, invero, l'imparzialità del giudice e garantirsi, così, un eguale trattamento dei consociati sul terreno del processo» (Di Chiara). Peralto, non si può fare a meno di ricordare che la Corte costituzionale ha più volte asserito che il principio in oggetto viene comunque rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti a individuare il giudice

Il tema della settimana

Eormai un circolo vizioso che "avvelena" da molti anni il tessuto del codice di rito. A un'emergenza, dettata dall'agenda mediatica o dall'incancrenirsi delle annose questioni legate alla mancata giustizia, si risponde con una modifica al codice di procedura penale o con un "ritocco" a qualche reato. Siamo ormai tutti assuefatti, a questa prassi consolidata. L'ultimo episodio che la cronaca riscontra è quello legato alla sentenza 4964/2010 della Cassazione, in materia di competenza, decisione che ha portato l'Esecutivo a varare d'urgenza un nuovo decreto legge. Per il professor Enrico Marzaduri è il momento di recuperare un metodo corretto.

zione del giudice, sembra imporre la previsione di regole sulla competenza rispettose di un *discrimen* temporale rappresentato non tanto dall'inizio del procedimento, quanto piuttosto dal *tempus commissi delicti*: «solo allorché l'investitura sia frutto di una norma preesistente al fatto potrà corroborarsi, invero, l'imparzialità del giudice e garantirsi, così, un eguale trattamento dei consociati sul terreno del processo» (Di Chiara). Peralto, non si può fare a meno di ricordare che la Corte costituzionale ha più volte asserito che il principio in oggetto viene comunque rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti a individuare il giudice



competente, «perché in tali casi lo spostamento della competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale - che il legislatore nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 72 del 1976). Nel caso di specie, tuttavia, questo ragionamento deve fare i conti con la finalità peculiare perseguita dall'intervento del Governo, che riceve alimento dalla presenza di specifiche vicende processuali per le quali si profilavano rischi di una regressione, peraltro provocata *tout court*, come già accennato, dalla corretta applicazione delle disposizioni sulla competenza per materia dei giudici penali fornita dalla Corte di cassazione nella sentenza 21 gennaio 2010 n. 4964 (si veda «Guida al Diritto» n. 8/2010, pagine 17 e seguenti). E ciò forse potrebbe qui contrastare un recupero "tranquillo" della giurisprudenza dei giudici della Consulta sui rapporti tra l'articolo 25, primo comma, della Costituzione e gli spostamenti delle competenze per i procedimenti in corso o comunque riferibili a fatti compiuti prima della modifica normativa.

Ma le scelte espresse nel decreto legge n. 10 del 2010 impongono altre considerazioni, che meritano sicuramente un approfondimento non consentito in questa sede. Invero, sulla base di una ricostruzione delle competenze della Corte d'assise piuttosto "faticosa", alla luce del fatto che i vari criteri utilizzati nel novellato articolo 5 del codice di procedura penale paiono operare «in maniera autonoma l'uno dall'altro, nel senso che i reati che non rispondono a uno di essi ben possono rientrare nella competenza del giudice superiore in forza dell'altro, qualora corrispondano al parametro di selezione dallo stesso menzionato» (Pistorelli), si deve riconoscere come si sia realizzata una crescita non indifferente dei futuri carichi di lavoro di tale giudice, soprattutto per effetto dell'assegnazione dei reati associativi in

materia di stupefacenti che finirà per incidere anche sulla trattazione dei connessi reati fine dell'associazione.

In una prospettiva per larghi versi analoga, come noto, si muoveva già il disegno di legge n. 1440 presentato dal Guardasigilli al Senato, disegno di legge che, d'altronde, aveva giustificato più d'una perplessità da parte del Consiglio superiore della magistratura. Nel parere espresso il 23 luglio 2009, per l'appunto, l'organo di autogoverno della magistratura aveva giustamente segnalato come l'aumento di competenza, quantitativamente ingente, fosse destinato, in assenza di congrui correttivi degli organici, a determinare una ulteriore dilatazione dei tempi processuali, per di più con riferimento a delitti di particolare gravità, in possibile violazione anche del principio di ragionevole durata del processo. Inoltre, si era notato come un numero non indifferente dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, oggi attribuiti alla competenza della Corte d'assise, «presentino notevole complessità tecnico giuridica e si prestino - come l'esperienza insegna - a delicate questioni processuali, con conseguente necessi-

tà di una preparazione tecnico giuridica estranea alla componente di estrazione popolare (indicata soprattutto per le valutazioni di fatto e per i giudizi sulla qualità del reato e del reo e sulla quantificazione della pena)».

Purtroppo, la logica emergenziale che ormai caratterizza sistematicamente gli interventi sul processo penale, non sembra aver lasciato spazio alcuno a riflessioni di tal fatta. E così ci si avvia verso l'ennesima modifica di un codice di procedura penale che rimane tristemente in attesa di un legislatore capace di assicurare un recupero di organicità nella disciplina di uno dei settori più delicati del nostro ordinamento giuridico. ■

**Si deve riconoscere
come si sia realizzata
una crescita
non indifferente
dei futuri carichi
di lavoro della Corte d'assise,
soprattutto per effetto
dell'assegnazione
dei reati associativi
in materia
di stupefacenti**



Per saperne di più:

www.parlamento.it